

**Ricorso avverso le multe: la cauzione determina una disparità tra ricco e povero
(Giudice di Pace Gragnano, ordinanza 05.10.2003)**

Il nuovo art. 204 bis del Codice della Strada che impone il preventivo pagamento cauzione, pari alla metà del massimo della sanzione inflitta per presentare ricorso contro una sanzione amministrativa è in stridente contrasto con i principi contenuti negli artt.3 e 24 della Costituzione.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Gragnano, con l'ordinanza 5 ottobre 2003 che solleva la questione di legittimità sulla norma in questione.

L'obbligo della cauzione secondo il giudice limita rispetto al meno abbiente l'esercizio del diritto di azione e stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio tutelato dall'art.24 della Cost., una differenza tra ricco e povero che l'art.3 in termini generali ripudia per tutti i cittadini.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.2261 del Ruolo Gen. Affari Civili dell'anno 2003

TRA

X. X. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fusco Gaetano Rocco, dall'avv.Matteo Merolla e dalla p. avv. Anna Acampora , presso il cui studio è elett.te dom.to in Agerola (NA) alla Via Botteghe n.87

RICORRENTE

E

COMUNE DI AGEROLA in persona Sindaco pro tempore ivi dom.to per la carica presso la Casa Comunale

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- In data 28.8.2003 i Vigili Urbani di Agerola con verbale di accertamento n..5107 , contestavano al Sig. X.X. la violazione dell'art.116 comma 1 del D. l.vo n. 285/92 commessa dal figlio X.X. "il quale si poneva alla guida del veicolo Fiat Punto tg. BZ 366 EE , senza essere in possesso della patente di guida per non averla mai conseguita" con conseguente trasmissione degli atti alla Prefettura di Napoli per la irrogazione della sanzione prevista (da un minimo di Euro 2.168,25 ad un massimo di Euro 8.176,15).

2.- Avverso tale verbale, con ricorso del 10.09.2003 il proprietario del veicolo X.X., proponeva opposizione ai sensi dell'art.204 bis D.L.vo n.285/92, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e di onorari e deducendo in particolare:

Preliminarmente: la illegittimità costituzionale dell'art. 204 commi 3 e 4 del predetto decreto legislativo n.285/1992 così come introdotto dall'art.4 comma 1 sexties della legge 214 del 1.8.2003 di conversione del d.l. n.151 del 27.6.2003 recante “ modifiche ed integrazioni del codice della strada“ per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Nel merito: la violazione e falsa applicazione degli artt.116 e 138 C.d.S. essendo X.X. in possesso di patente militare e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina del fermo amministrativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va preso atto che l'opponente non ha effettuato il versamento presso la cancelleria di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, nella fattispecie pari ad Euro 4.088,75 così come previsto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 204 – bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 .

Non va sottaciuto, inoltre , che la citata legge 214/03 , pubblicata sulla G.U. n°186 del 12/08/2003 – Suppl. Ordinario n°133 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, nel caso che ci occupa, deve essere osservata sebbene contrastante con l'art. 4 del R.D. 10/03/1910 n°149, tutt'ora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.

Ciò premesso e considerato, il Giudicante osserva che, effettivamente l'art. 204 – bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 non appare conforme alle ripetute affermazioni della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana sulla libertà di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino senza restrizioni di sorta.

DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art.204 bis C.d.S. introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151, sollevata dalla difesa del ricorrente, ha efficacia preliminare determinante nella definizione del presente giudizio.

Infatti, come si evince dal terzo comma dell'art.204 bis citato, il mancato versamento comporta l'inammissibilità del ricorso e rende praticamente inoperante la pretesa dedotta in giudizio.

DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Inoltre la questione sollevata non appare manifestamente infondata.

Dalla coordinazione delle norme di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, può dedursi che costituisce principio consolidato nel nostro ordinamento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa - diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento - deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali.

L'imposizione del preventivo pagamento della metà del massimo della sanzione inflitta (e nel caso in esame quasi il doppio del minimo) quale presupposto per l'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la tutela del diritto del cittadino, appare in stridente contrasto con i principi contenuti negli artt.3 e 24 della Costituzione.

Tale imposizione è in contrasto con la norma contenuta nell'art.3 , Cost. perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra il cittadino opponente che sia in grado di pagare immediatamente una somma (peraltro superiore al minimo della sanzione inflitta), ed il cittadino opponente che non abbia mezzi sufficienti per farlo, né possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito , e che in caso di vittoria in giudizio , otterrebbe la restituzione del versato con indubbio ritardo.

Al primo è dunque consentito proprio in conseguenze delle sue condizioni economiche di chiedere giustizia e di ottenerla ove possa provare di aver ragione; al secondo questa facoltà è resa difficile, se non addirittura impossibile, non solo di fatto ma anche in base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere di versare una somma ,nel caso in esame , assai ingente.

Le stesse considerazioni valgono a giustificare anche il richiamo alle norme contenute negli artt.24 e 113 Cost., nei quali l'uso delle parole "tutti" o "sempre" ha chiaramente lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di altri privati sia in quelli dello Stato e di Enti pubblici minori.

In definitiva la norma dell'art.204 bis limita rispetto al meno abbiente l'esercizio del diritto di azione e stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio tutelato dall'art.24 della Cost. , una differenza tra ricco e povero che l'art.3 in termini generali ripudia per tutti i cittadini.

E' appena il caso di ricordare che tali principi, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale decidendo questioni analoghe:

sulla cauzione prevista dall'art.98 c.p.c. (sentenza n.67 del 1960);
sul c.d. principio del solve et repete (sentenza n.21 del 1961);
sul rilascio di copie conformi uso appello di sentenze non registrate (sentenza n.80 del 1966);
sull'obbligo della indicazione nell'atto di precetto della registrazione dei contratti di locazione, della dichiarazione dei redditi e delle ricevute ICI (sentenza n. 333 del 2001);
sul rilascio di copie esecutive di atti non registrati (sentenza 522 del 2002).

E' doveroso, quindi, sottoporre alla Corte Costituzionale, il quesito se l'imposizione posta a carico del ricorrente dall'art.204 bis c.d.s. sia compatibile con il diritto di adire l'autorità Giudiziaria conferito al cittadino senza limiti dall'art.24 della costituzione e con il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della costituzione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gragnano, Avv. Luigi Vingiani, visti gli artt. 134 cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n.87 , ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza,

ordina

l'immediata rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 – bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151 sollevata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede “che all’atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore”;

sospende il presente giudizio, n. 2261 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2003;

manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Gragnano, 5 Ottobre 2003

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Luigi Vingiani